

**COMMISSIONE VI**  
**FINANZE E TESORO**

67.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 APRILE 1982**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE EMILIO RUBBI**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		<b>Proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE . . . . .	826	Senatori DE' COCCI ed altri: Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2957) . . . . .	828
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE . . . . .	828, 829, 833, 836 837, 838, 839, 840, 841
Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Ferruccio Parri (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3261)	826	BERNARDINI VINICIO . . . . .	836, 838, 839, 840
PRESIDENTE . . . . .	826, 827	DE COSMO VINCENZO, <i>Relatore</i> . . . . .	828, 833 837, 839, 840
BERNARDINI VINICIO . . . . .	826	GOTTARDO NATALE . . . . .	831
GAIATI GIOVANNI . . . . .	826	LAGANÀ MARIO . . . . .	832
VENANZETTI CLAUDIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	826	SANTAGATI ORAZIO . . . . .	829, 838, 839
<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		SARTI ARMANDO . . . . .	830, 838
Senatori SANTALCO ed altri: Disposizioni sull'imposta di conguaglio in materia di importazione di rotative per la stampa dei giornali (Approvata dal Senato) (1345) . . . . .	827	VENANZETTI CLAUDIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	834, 841
PRESIDENTE . . . . .	827	<b>Votazione segreta:</b>	
PAVONE VINCENZO, <i>Relatore</i> . . . . .	827	PRESIDENTE . . . . .	841

**La seduta comincia alle 9,40.**

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Rossi di Montelera è sostituito dal deputato Russo Ferdinando.

#### Discussione del disegno di legge: Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Ferruccio Parri (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3261).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Ferruccio Parri », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 marzo 1982.

Su tale disegno di legge riferirò io stesso. - Ci è particolarmente caro richiamare, senza grande uso di parole, ma con sincerità di intenti, la figura di Ferruccio Parri, sia per la sua attività di comandante partigiano, sia per la sua attività di primo Presidente del Consiglio dei ministri dopo la liberazione del nostro paese, sia per la sua successiva attività di parlamentare, di uomo di cultura, sia infine per l'azione politica protesa costantemente all'affermazione dei valori di libertà e di democrazia.

Ci consentirà il Sottosegretario onorevole Venanzetti, che è un esponente del partito nel quale ha militato l'onorevole Parri, di esprimere tutto il nostro sincero sentimento di devozione e di riconoscenza per l'opera svolta.

Credo di non dovermi soffermare più oltre, in ordine al contenuto del disegno di legge al nostro esame, essendo il medesimo da ciascuno di noi e da parte del

Parlamento italiano sentito come un dovere inderogabile.

Il provvedimento consta di due articoli. Il primo stabilisce appunto l'assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Ferruccio Parri; il secondo è relativo alla copertura della spesa medesima.

Raccomando la sollecita approvazione del disegno di legge, comunicando nel contempo che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VINICIO BERNARDINI. A nome del gruppo comunista mi associo alle parole del relatore per quanto riguarda il provvedimento, sia per la figura indimenticabile dello scomparso senatore Ferruccio Parri, sia per il peso che egli ha avuto nella storia recente del nostro paese, non solo per il contributo dato al riacquisto della libertà nazionale, ma anche per l'azione successiva tesa a far sì che il nostro paese progredisse e andasse avanti negli ideali della Resistenza.

Il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge.

GIOVANNI GAITI. Anch'io, a nome del gruppo della democrazia cristiana, mi dichiaro favorevole al provvedimento e mi associo alle parole del Presidente. Non penso che si debba aggiungere altro per quanto riguarda la figura dell'estinto. Ritengo che egli sia una delle figure più significative della nostra Resistenza e del nostro dopoguerra.

Esprimo pertanto parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali

CLAUDIO VENANZETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sappiamo bene che quando è in discussione un disegno di legge per l'assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali, non si tratta di un problema economico: ciò vuole essere il riconoscimento del Parlamento e quindi

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

della nazione agli uomini più illustri che hanno onorato il nostro paese.

Nel caso di Ferruccio Parri non vogliamo ripetere ciò che con grande ampiezza è stato fatto nel momento dei suoi funerali, da parte del Senato, di tutto il Parlamento, della nazione. Come Governo, rinnovo tali espressioni, raccomandando l'approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

**ART. 1.**

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Ferruccio Parri, per il trasporto e la tumulazione della salma.

*(È approvato).*

**ART. 2.**

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per le spese imprevedute di cui al capitolo 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge senatori Santalco ed altri: Disposizioni sull'imposta di conguaglio in materia di importazione di rotative per la stampa dei giornali (Approvata dal Senato) (1345).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Santalco

ed altri: « Disposizioni sull'imposta di conguaglio in materia di importazione di rotative per la stampa dei giornali », già approvata dal Senato nella seduta del 29 gennaio 1980.

L'onorevole Pavone ha facoltà di fare il punto sullo stato della discussione.

**VINCENZO PAVONE, Relatore.** Ricordo che nella seduta del 25 febbraio 1982 la Commissione aveva già trattato e discusso l'argomento. In tale occasione all'unanimità la Commissione aveva modificato l'articolo 1 della proposta di legge, sopprimendo il secondo comma, e aveva riformulato l'articolo 2, relativo alla copertura. Il nuovo testo è stato trasmesso alla V Commissione bilancio, che ha espresso in proposito parere favorevole.

Ritengo quindi che il provvedimento possa essere approvato.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'articolo 2, nel testo già approvato in linea di principio nella seduta del 25 febbraio scorso, e sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole. Ne do, per chiarezza, nuovamente lettura:

**ART. 2.**

All'onere derivante dalle minori entrate di cui al precedente articolo si farà fronte, per l'anno finanziario 1982, a carico dello stanziamento del capitolo n. 3972 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge senatori de' Cocci ed altri: Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2957).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori de' Cocci, Vitale Antonio, D'Arezzo, Romei, Longo, Salerno, Mezzapesa, Accili, Giacometti, Mazzoli: « Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 4 novembre 1981.

L'onorevole Vincenzo de Cosmo ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZO DE COSMO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge che giunge oggi all'esame della nostra Commissione ha come scopo principale il riordino della materia concernente il rilascio di garanzie in favore dello Stato e degli altri enti pubblici.

Secondo l'articolo 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in contanti, o i titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, al valore di borsa. L'articolo suddetto prevede pure che possa essere accettata come cauzione la fidejussione rilasciata dalla quasi totalità delle aziende di credito, nel rispetto di certi limiti fissati per categoria di appartenenza.

Poi, una serie di leggi, decreti e provvedimenti di carattere amministrativo, pur senza modificare la formula legislativa dell'articolo suddetto ha però introdotto la prassi, ormai più che consolidata, di accogliere come cauzione a favore del settore pubblico anche la polizza fidejussoria rilasciata dalle imprese di assicurazione. Nello stesso senso dell'accoglimento

della polizza di assicurazione, quale cauzione in favore di organismi pubblici, sono pure orientate le stesse norme comunitarie e le relative disposizioni di attuazione.

Trovandoci di fronte a norme ormai sparse in numerose leggi, decreti, regolamenti e provvedimenti vari, si è avvertita la necessità di dare alla materia una normativa uniforme e di carattere generale, tale da essere di più facile reperimento, e comunque da non suscitare dubbi di interpretazione per la sua applicazione.

La proposta di legge al nostro esame mira appunto a tale scopo quando, all'articolo 1, precisa in modo inequivocabile che la cauzione a favore dello Stato o di altro ente pubblico può essere costituita, oltre che da reale e valida cauzione, in conformità all'articolo 54 del già ricordato regolamento, anche da fidejussione bancaria e da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, con rispetto, però, di alcune condizioni.

La norma di cui alla proposta di legge in oggetto precisa, infatti, che si deve trattare di imprese di assicurazioni che abbiano effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il ramo cauzioni o il ramo credito, e dispongano di un margine di solvibilità, nell'ultimo esercizio, di almeno 8 miliardi di lire: limite che, per le imprese che non esercitano rami diversi da quelli del credito e delle cauzioni, è invece ridotto a lire 4 miliardi. Sarà poi cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvedere alla redazione annuale dell'elenco delle imprese di assicurazioni che presentino i requisiti predetti.

Le imprese che già esercitano il ramo cauzioni, sempre da almeno cinque anni, ma che nell'ultimo esercizio non abbiano ancora raggiunto il margine di solvibilità di lire 8 miliardi, hanno cinque anni di tempo per l'adeguamento, a partire dall'entrata in vigore della nuova normativa. Per le imprese di assicurazioni che saranno autorizzate in data successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina, i limiti e le condizioni si applicano con ef-

fetto immediato, così che potranno rilasciare cauzioni in favore dello Stato o di altro ente pubblico soltanto dopo cinque anni di esercizio del ramo cauzioni, e purché abbiano conseguito, nel quinto anno, il margine di solvibilità di 8 miliardi.

Si tratta, in sostanza, di norme che, pur nell'intento di fornire maggiori garanzie alle amministrazioni pubbliche destinatarie delle cauzioni, restringono però notevolmente l'operatività, e per molti anni, ad una cerchia piuttosto ristretta di imprese di assicurazioni. Sia quindi lasciato al relatore almeno di fare questa considerazione (che però non si concretizza nella formulazione di un emendamento); che, nell'intento di allargare ulteriormente il numero di tali imprese, e dare quindi più spazio alla libera concorrenza in questo settore, si potrebbe apportare qualche modifica al provvedimento. Ma, come ho detto, non intendo presentare emendamenti in tal senso, per non pregiudicare la rapida approvazione della proposta di legge, essendovi fondati motivi di urgenza.

Per quanto poi concerne il rilascio di fidejussioni bancarie, di cui al punto *b)* dell'articolo 1, devo rilevare che, nella elencazione per categoria delle banche autorizzate, non sono state menzionate le casse rurali ed artigiane, pur trattandosi di aziende di credito costituite nella forma di società cooperative, alla stessa stregua delle banche popolari, che invece sono citate. Siamo di fronte ad una disparità di trattamento che va eliminata, in quanto potrebbe portare a storture nell'applicazione della normativa, così come è proposta, potendo benissimo verificarsi l'assurdo del rilascio di cauzione da parte di una banca popolare avente un patrimonio non inferiore rispetto a quello di alcune casse rurali. Le casse rurali e artigiane, d'altronde, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni, sono state abilitate, dall'articolo 13 della legge 12 novembre 1976, n. 751, al rilascio delle fidejussioni previste per le aziende di credito dalla legge istitutiva dell'IVA, ed a ricevere la delega del contribuente per la effettuazione della autotassazione.

In relazione a quanto ora detto, propongo che all'articolo 1, punto *b)*, siano aggiunte le parole: « e le casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni », eliminando inoltre il riferimento ai decreti del Presidente della Repubblica n. 1309 e n. 635. Tale emendamento eliminerebbe la confusione che ho rilevato e renderebbe più chiaro il testo.

L'articolo 2 della proposta di legge trasferisce in surrogazione i diritti e le azioni del creditore beneficiario della cauzione a favore di chi ha rilasciato la cauzione stessa, nel caso di inadempienza del debitore principale ed incameramento della cauzione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame, con l'emendamento che il relatore si è permesso di proporre e con le eventuali osservazioni che potranno scaturire nel corso della discussione, potrà, una volta approvata, arrecare un grande contributo di chiarezza in un settore così confuso per quanto riguarda l'applicazione di norme quali quelle relative alle cauzioni a favore delle amministrazioni pubbliche. Pertanto, raccomando la sollecita approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**ORAZIO SANTAGATI.** L'articolato trasmessoci dal Senato è il frutto della elaborazione dei senatori della VI Commissione finanze e tesoro e ha inteso sopprimere a talune difficoltà che spesso nascono dalla prestazione di cauzioni, così come è richiesto dalla legge sulla contabilità dello Stato, che recita: « Secondo la qualità e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa ».

Sotto questo profilo è chiaro che una norma specificatrice ci sembra utile, perché consente di rendere più praticabile la cauzione richiesta dall'articolo 54 del Re-

golamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Sempre secondo le norme della contabilità dello Stato, in teoria gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale, nonché le aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a lire 300 milioni e le casse di risparmio potrebbero rilasciare cauzioni soltanto se avessero un patrimonio di lire 300 milioni per quanto riguarda le aziende di credito ordinario e di 100 milioni come minimo per quanto riguarda le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di prima categoria e le banche popolari. Anche se tale statuizione è molto chiara, nell'applicazione concreta spesso si sono verificati degli inconvenienti, che la proposta di legge potrebbe, se non del tutto, in gran parte ovviare.

Ritengo pertanto, in linea di massima, che il provvedimento si muova in un senso giusto e meriti di essere considerato accettabile. Qualche perplessità suscita invece l'emendamento presentato dal relatore. Tali perplessità sono di ordine politico-contingente e di ordine generale. Dal primo punto di vista, se modifichiamo il testo trasmessoci dal Senato, corriamo il rischio che il provvedimento svanisca nel nulla, perché, con i chiari di luna che ci sono in giro, non è escluso che si vada ad uno scioglimento anticipato delle Camere. Per tale ragione bisogna stare attenti a mio avviso, se possibile, a salvare tutto ciò che può essere approvato. Noi siamo nelle condizioni regolamentari, approvando il testo trasmessoci dal Senato, di trasformare la proposta in una legge vera e propria.

L'ottimo è nemico del bene: se vogliamo migliorare il provvedimento, corriamo il rischio di affossarlo, qualora si arrivasse ad una crisi ravvicinata e ad uno scioglimento anticipato delle Camere. Infatti tale provvedimento, per quanto veloce possa essere l'iter, rientra nella categoria delle leggi, che a volte per essere approvate richiedono mesi se non addirittura anni. Non vorrei che nella prospettiva di un emendamento inteso ad integrare

il testo, si corresse il rischio di mandare a picco il testo stesso.

La seconda preoccupazione è di ordine politico. Poiché io sono favorevole al provvedimento, sono del parere di votarlo nel testo trasmesso dal Senato anche perché obbedisce ai principi regolatori contenuti nelle norme della contabilità dello Stato. Difatti secondo tali norme non è esclusa la possibilità che le banche popolari operino, perché la possibilità di rilasciare fidejussioni è attribuita non solo agli istituti di credito di diritto pubblico, ma anche alle banche popolari con un patrimonio non inferiore ai 100 milioni. La specificazione potrebbe avere quasi un sapore di superfluità, a meno che — è questa la mia seconda riserva — non si voglia dare un'interpretazione ancora più estensiva a quanto già previsto dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, abolendo tutte le altre prospettive contenute nella lettera b), dove si fa riferimento ai decreti del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309 e 22 maggio 1956, n. 635.

Non vorrei che incontrassimo dei sostanziali rischi, nel procedere all'estensione proposta dall'emendamento del relatore, a meno che non si voglia estendere, in forma esagerata, la facoltà fidejussoria: ed in questo caso mi domando: com'è possibile pensare che delle piccole banche possano dare garanzie di solvibilità, di liquidità, nel caso in cui le esposizioni fossero superiori al loro stesso patrimonio costitutivo e sociale? Quindi, mi dichiaro favorevole al mantenimento del testo del Senato, per ragioni di merito, attinenti sia le norme del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (articolo 54) e quelle di altre leggi, sia determinate cautele che penso non debbano essere disattese. Ma prego il relatore di ritirare il preannunciato emendamento anche per ragioni procedurali, rendendosi necessario, in caso di approvazione di una modifica, il rinvio del testo al Senato, in tempi politici non tranquilli.

ARMANDO SARTI. Esprimo il parere del gruppo comunista su questa proposta di

legge. Essa è preceduta da un'ampia, documentata e precisa relazione (invece, il testo governativo sulla ristrutturazione dell'IMI, di cui tra poco discuteremo, ad esempio, è accompagnato da una relazione illustrativa che è emblematica per brevità, ed omette anche questioni fondamentali, che la riforma dovrebbe affrontare), che è senz'altro frutto dell'impegno del primo firmatario, senatore de' Cocci, e di un centro (il CIRSA) molto attivo sul piano culturale e sociale, in materia di assicurazioni.

È giusto che questo progetto di legge venga approvato, in quanto affronta una situazione che si è, nel tempo, acuita, sia per lo sviluppo economico, sia per l'intervento pubblico. Possiamo pensare al settore tributario, ma anche a quello della normativa edilizia, che impone un « ritorno » agli enti locali, con meccanismi molte volte non produttivi (in particolare, c'è il fatto che gli enti locali devono avere una fidejussione, nel rilasciare le autorizzazioni per le costruzioni). Insomma, abbiamo un'estensione obiettiva di interventi del genere, delle cauzioni e delle garanzie.

Ora, il provvedimento in esame affronta solo parzialmente — a nostro avviso — la questione. Infatti, introduce un'estensione ed una regolamentazione più precise, generalizzate e determinate per legge, a tutte le compagnie di assicurazioni, ma con due limiti: che abbiano l'esercizio delle cauzioni e che abbiano determinati margini di solvibilità.

Per quanto concerne il primo punto, faccio osservare che in Italia diciamo sempre che « piccolo è bello », ma poi il piccolo lo lasciamo in una posizione tributaria, ed in questo caso le compagnie di assicurazioni che non hanno l'esercizio della cauzione devono rivolgersi alle altre consorelle più grandi. E siccome vige un'azione di selezione, che protegge solo coloro che hanno già questo esercizio, avviene che da anni certe compagnie lo chiedono, e non l'ottengono. Penso alla « Compagnia Universo », ad esempio, che il nostro presidente conosce, autogestita in una delle forme più classiche da tutti gli

operatori del settore: ebbene, essa da anni chiede — inutilmente — di essere ammessa all'esercizio della cauzione.

Con riferimento alla seconda questione, se andiamo a vedere cos'è il margine di solvibilità, ci accorgiamo che esso consiste nel patrimonio netto di un'impresa assicuratrice. Allora, noi consentiamo ad una banca popolare, ad una banca cooperativa, un esercizio di cento milioni di patrimonio netto (può essere anche un valore patrimoniale capitalizzato e portato a riserva: non vuol dire neanche capitale sociale), mentre chiediamo un margine di solvibilità di otto miliardi alle compagnie di assicurazioni che abbiano effettivamente esercitato o il credito o la cauzione, e di quattro miliardi alle società che non esercitano rami diversi da quelli del credito e della cauzione.

Ora, qualcuno potrebbe dire che questa disposizione è motivata da certe esperienze avutesi con i « corsari dell'assicurazione », che danno minor sicurezza di garanzia, rispetto alle Casse rurali e ad altri istituti regolati dalla legge bancaria. Ma è anche vero che se per costituire una Cassa rurale ci vogliono procedure piuttosto complesse, non altrettanto complesso è formare una compagnia di assicurazione, ed essere abilitati all'esercizio. I margini di otto e quattro miliardi risultano, però, troppo elevati, tanto più che il Senato il 16 febbraio scorso ha approvato un provvedimento che contempla il nuovo istituto di vigilanza sulle compagnie di assicurazioni, il quale introduce una serie di cautele per la presenza di tali compagnie.

Per tali ragioni, la valutazione che formuliamo è innanzitutto che un eventuale emendamento relativo all'estensione della possibilità di concedere garanzie fidejussorie per le casse rurali sia formulato dall'intera Commissione e comunque sia firmato anche dal gruppo comunista; in secondo luogo, che occorre concordare insieme con gli altri gruppi una riduzione del margine di solvibilità, così come abbiamo proposto al Senato.

NATALE GOTTARDO. A nome del gruppo della democrazia cristiana, dichiaro di

condividere le considerazioni esposte nella relazione del collega De Cosmo. Condivido altresì molte delle argomentazioni testé espresse dal collega Sarti, in ordine alla discriminazione che sussiste nel testo attuale fra gli istituti di credito e le compagnie di assicurazione.

In effetti, può sorprendere a prima vista il testo di un emendamento che riconosca la possibilità di concedere garanzie fidejussorie alle casse rurali aventi un patrimonio superiore a cento milioni. Debbo però ricordare che, se la costituzione di una cassa rurale è relativamente semplice (è sufficiente un certo numero di soci), ciò ha come presupposto l'autorizzazione e la continua vigilanza della Banca d'Italia, vigilanza puntuale e precisa che dà notevole affidabilità per quanto riguarda la solvibilità dell'istituto di credito.

La garanzia fidejussoria concessa per una singola operazione può facilmente superare il patrimonio testé indicato. Vi sono obiettivamente delle operazioni, soprattutto in ordine a determinati appalti pubblici, nelle quali la garanzia fidejussoria supera abbondantemente un limite così ridotto. È ovvio che l'istituto di vigilanza, nel momento in cui eserciterà la sua funzione, non trascurerà l'incongruità di garanzie fideiussorie per determinati importi, in relazione al patrimonio sociale.

Certe garanzie e certi controlli sono posti in essere anche per quanto riguarda le società di assicurazioni ma dobbiamo ricordare anche clamorosi esempi di fallimenti che hanno interessato società di questo tipo. La vigilanza esercitata nei confronti di tali enti è infatti *a posteriori*, non è così puntuale, precisa, tempestiva, periodica come quella esercitata dalla Banca d'Italia. Il Parlamento si è già posto l'obiettivo di una vigilanza più efficace nei confronti delle società assicurative. In passato è stata anche istituita un'apposita Commissione (la cosiddetta Commissione Filippi), appunto per mettere ordine a tutta l'attività assicurativa del nostro paese. Mi sembra però che l'obiettivo non sia stato ancora raggiunto, per cui ritengo che i limiti di otto e di quattro mi-

liardi stabiliti dalla proposta di legge possano essere riconosciuti validi, sol che si consideri la mancanza di un intervento preventivo dell'istituto di vigilanza.

Debbo sottolineare, altresì, che non mi risulta che si siano verificati dei fallimenti di istituti di credito, anche a livello di banche popolari e di casse rurali. Anche se vi sono state delle difficoltà, si è sempre messo in moto un determinato meccanismo di solidarietà per la salvaguardia del credito, per cui si sono verificati degli assorbimenti da parte di altri istituti di credito. Nulla osterebbe, infatti, all'introduzione di una procedura fallimentare per un istituto di credito, ma di fatto tale procedura non si è mai verificata. Ciò non accade invece nell'ambito delle società che gestiscono forme di assicurazione.

Per tali ragioni ritengo che la proposta di legge, nel testo che ci è pervenuto dal Senato emendato dal riferimento anche alle casse rurali, possa essere ritenuta congrua proprio al fine di permettere ad una pluralità di soggetti di prestare le garanzie fideiussorie, attribuendo legittimità normativa a quella che è ormai una prassi costante del mercato.

In conclusione, il gruppo della democrazia cristiana si dichiara d'accordo con la relazione del collega De Cosmo ed è favorevole all'emendamento dal medesimo presentato, di cui pertanto auspica l'approvazione da parte della Commissione.

MARIO BRUNO LAGANA. Io ritengo che sia opportuno approvare rapidamente la proposta di legge, anche se mi offre lo spunto per qualche perplessità la considerazione dell'onorevole Santagati circa l'emendamento presentato dal relatore. Io ritengo però che, nella peggiore delle ipotesi, i tempi tecnici per inserire l'emendamento nel provvedimento vi siano. Occorre infatti a mio avviso attribuire anche alle casse rurali e artigiane la possibilità di concedere garanzie fideiussorie, altrimenti verrebbe attuato nei loro confronti un trattamento discriminatorio. Occorre considerare infatti che esse operano a livello locale e possono dare un contributo alle piccole economie che appunto si muo-



vono nell'ambito locale e che dobbiamo privilegiare.

Il provvedimento si muove nella direzione della diminuzione dei costi per le imprese, perché viene eliminata la doppia fideiussione che attualmente si realizza a favore delle banche. La prestazione di garanzie fideiussorie non riguarda impieghi che debbano restare fermi, non si tratta quindi di impieghi per cassa: non ci sono oneri né per le assicurazioni, né per gli istituti di credito. Questi ultimi sono soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia, vigilanza che si estende anche alle singole pratiche: per tale ragione vengono superati certi limiti in relazione alla patrimonializzazione dell'istituto di credito.

È importante la qualità degli impieghi. C'è una differenza tra le assicurazioni e gli istituti di credito di piccole e medie dimensioni: nel caso in cui tali assicurazioni abbiano un portafoglio « rischi » in relazione soprattutto alla responsabilità civile, esse operano in un contesto in cui l'esito del conto economico è quanto mai incerto, perché affidato alla casualità degli incidenti stradali, ai comportamenti più o meno corretti della clientela. L'attività assicurativa, insomma, comporta una rischiosità che non si riscontra negli istituti di credito, anche se di piccole dimensioni. Tale dato è significativo, al fine di stabilire un limite patrimoniale maggiore per le società assicurative, per l'autorizzazione al rilascio delle garanzie fideiussorie.

A tal proposito, ritengo che sia necessario approfondire, in altra occasione, la consistenza delle assicurazioni per quanto riguarda gli oneri impropri che spesso vengono fatti gravare sul settore della responsabilità civile, per determinare l'entità dei premi. È questa una delle « furberie » alle quali gli istituti assicurativi ricorrono, al fine di evidenziare un maggiore deficit e di ottenere quindi dal ministero un aumento maggiore dei premi assicurativi.

In definitiva, sembra a me equilibrata la proposta di legge che stabilisce diversi livelli e possibilità per le compagnie di assicurazione e gli istituti di credito; sono

altresì favorevole all'inclusione dell'emendamento preannunciato dal relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VINCENZO DE COSMO, *Relatore*. Ringrazio i colleghi intervenuti, alcuni dei quali hanno condiviso buona parte delle proposte, formali ed informali, che avevo avanzato. Con riferimento all'intervento dell'onorevole Santagati, devo dire che pur prendendo atto delle preoccupazioni di ordine politico da lui espresse, non posso accettare il suo invito a ritirare l'emendamento preannunciato, richiamandomi a quanto già detto. Si tratta infatti di ovviare ad una vera e propria disparità che si verrebbe a creare tra alcune banche già inserite nel provvedimento di legge (banche popolari) ed altre (casse rurali).

Mi rendo conto di quanto affermato dall'onorevole Gottardo, cioè dei vantaggi che di fatto le casse rurali avrebbero, specie nella fase di costituzione: però non si può dimenticare questa disparità che si avrebbe con l'inserimento delle sole banche popolari; la disparità consisterebbe nella stortura dell'applicazione della normativa, così come viene proposta. Potrebbe conseguirne l'assurdo di un rilascio di cauzione da parte di una banca popolare avente un patrimonio di gran lunga inferiore rispetto a quello delle casse rurali.

Non ho pensato solo a questa disparità di trattamento, ma anche al fatto che le casse rurali artigiane, con patrimonio non inferiore a 100 milioni, sono state già abilitate dall'articolo 13 della legge n. 751 al rilascio delle fideiussioni, previste per le aziende di credito dalla legge istitutiva dell'IVA, e che esse ricevono la delega del contribuente per l'effettuazione dell'autotassazione: i motivi della mia proposta, sono quindi tecnici, più che politici.

Nel ringraziare ancora i colleghi che hanno apprezzato le mie proposte, colgo volentieri l'adesione di firma dei colleghi Sarti e Gottardo ad un emendamento che, così, è contemporaneamente dei gruppi

comunista e democristiano e che, come ripeto, intendo mantenere.

Un discorso a parte meriterebbe il problema su cui si è soffermato, in particolare, l'onorevole Sarti, ma che già nella mia relazione avevo posto in evidenza: il fatto, cioè, di rivedere le condizioni imposte alle imprese di assicurazioni; le norme previste dal provvedimento di legge in esame, forniscono senz'altro maggiori garanzie alle amministrazioni pubbliche destinatarie delle assicurazioni, ma restringono notevolmente, e per molti anni, l'operatività ad una cerchia piuttosto esigua di compagnie di assicurazione. Perciò avevo intravisto la opportunità di un possibile emendamento, che allargasse ulteriormente il numero di tali imprese ed offrisse più spazio alla libera concorrenza nel settore. Anche se non era questa la motivazione dell'onorevole Sarti, io riprendo positivamente quanto da lui detto, e concordo sulla sua affermazione, cioè che le norme approvate dal Senato restringono i termini e le condizioni, consentendo tra l'altro il rilascio di fideiussioni da parte di imprese che abbiano già esercitato l'attività nel ramo delle cauzioni.

Appare perciò opportuno - desidero farlo osservare alla Commissione - esaminare la possibilità di approvare un testo meno restrittivo nei confronti di compagnie che, da anni, sono in attesa di autorizzazioni, e ciò anche per non costringere i consorzi, o le cooperative aderenti a federazioni di cooperative, a rivolgersi ad organizzazioni esterne molto lontane dallo spirito cooperativistico.

A parte il fatto che ritengo doveroso ascoltare l'opinione del Governo, pur ripetendo le osservazioni critiche che avevo già fatto nella mia relazione, mi preoccupo di non compromettere l'iter del provvedimento, così come avverrebbe se esso venisse modificato. Ho quindi qualche perplessità nel formalizzare un apposito emendamento: dopo aver ascoltato il Governo, mi permetterò eventualmente di chiedere una breve sospensione della discussione, per tentare di formulare un emendamento che recepisca le osservazioni mie, e soprattutto quelle del collega Sarti; ma se que-

sta elaborazione dovesse risultare difficile, pregherò la Commissione di non compromettere la sollecita discussione del provvedimento, e di approvarlo così com'è, con la sola inclusione dell'emendamento da me preannunciato alla lettera b) dell'articolo 1.

CLAUDIO VENANZETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La proposta di legge ha avuto un iter piuttosto lungo e tormentato. Dal punto di vista dell'ammissione a prestare garanzie fideiussorie è generale la preoccupazione in ordine ad una estensione totale di tale possibilità al settore assicurativo in generale. Tale settore nel passato ha evidenziato, purtroppo, alcuni problemi, per cui è altrettanto generale la considerazione che sia necessario apprestare maggiori garanzie e maggiori precauzioni rispetto al sistema bancario.

Ho sentito affermare che se determinati limiti patrimoniali non vengono fissati per il sistema bancario, in relazione all'ammissione delle casse rurali ed artigiane tra gli enti abilitati a concedere fideiussione bancaria, non si comprende perché tali limiti vengano richiesti per il sistema assicurativo.

Mi sembra superfluo ricordare che si tratta di due questioni diverse. Per quanto riguarda il sistema bancario è prevista infatti una centrale «rischi» presso la Banca d'Italia, che assicura le più ampie garanzie. Le garanzie offerte dal settore assicurativo non sono sufficienti perché i controlli del Ministero dell'industria si concentrano maggiormente nel momento in cui una società viene autorizzata a gestire determinate forme assicurative.

La proposta di legge, ripeto, ha avuto un iter faticoso, durante il quale si è cercato di andare incontro alle esigenze obiettive emergenti dall'iniziativa parlamentare ma, nel contempo, di apprestare garanzie e precauzioni maggiori nei confronti del settore assicurativo rispetto a quello bancario. La proposta di legge è stata approvata dal Senato dopo che in quella sede si è pervenuti ad un accordo proprio in relazione ai limiti da imporre alle società di assicurazione. Era indubbiamente sfuggito - ringrazio il relatore e gli altri pre-

sentatori dell'emendamento - che non può essere considerata più attuale l'esclusione delle casse rurali. Probabilmente in passato si era determinata una certa preclusione nei confronti dell'attività delle casse rurali e artigiane; nel tempo si è verificata, però, una despecializzazione nell'attività delle diverse categorie di aziende di credito che ha portato ad offrire alla clientela, da parte di tali istituti di credito, una serie di servizi analoghi a quelli delle banche di maggiori dimensioni.

Il Governo è del parere che le casse rurali e artigiane non debbano essere escluse dalla possibilità di prestare fidejussioni. Ci si è posti però il problema se sia necessario prevedere anche in questo caso determinati limiti in relazione al patrimonio. Al limite di 100 milioni come patrimonio della cassa rurale e artigiana non è possibile attribuire un'effettiva funzione selettiva: esso infatti si pone al di sotto, notevolmente, del livello medio di patrimonializzazione delle aziende di cui stiamo parlando. Tale selezione del resto non è indispensabile. Occorre prendere in considerazione anche i limiti di fido, da altri ricordati. Il problema comunque è presente al Governo.

Mi chiedo se non valga la pena di sostituire interamente la lettera *b)* dell'articolo 1, dicendo semplicemente: «da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni». Ci siamo infatti accorti che nella terminologia della lettera *b)*, così come è stata approvata dal Senato, ci sono delle imprecisioni, che potrebbero dar luogo a dei dubbi di carattere interpretativo. Al fine di venire incontro a quanto è stato unanimemente richiesto dalla Commissione, a questo punto è più opportuno, per evitare dubbi interpretativi e comunque non considerando necessario il limite di patrimonializzazione di 100 milioni, stabilire che tutte le aziende prese in considerazione dalla legge bancaria siano abilitate a concedere fideiussione.

Per quanto riguarda il secondo aspetto che ha suscitato notevole discussione e

che ha ritardato l'iter del provvedimento, il Governo ritiene di dover insistere sul testo approvato dal Senato. L'emendamento presentato in quella sede prevedeva dei limiti maggiori rispetto al testo che successivamente è stato approvato. Si è ritenuto in sostanza di sancire maggiori garanzie da parte delle aziende di assicurazione. A tale riguardo io sono in possesso dei dati del 1980 (quelli del 1981 non sono ancora completi): operano nel settore, esercitando il ramo cauzioni, 51 società. Al Governo sembra che si tratti di una platea abbastanza vasta. Esiste però la preoccupazione che potrebbero sorgere nuove società, non tanto in relazione alle necessità del mercato, alla diversificazione o alla concorrenzialità, le quali società potrebbero successivamente creare dei problemi, come del resto è avvenuto nel passato. I limiti che sono stati stabiliti, quindi, non riguardano le società che attualmente esercitano il ramo cauzioni o crediti (nel senso che hanno eventualmente cinque anni di tempo per poter adeguare i margini di solvibilità, vale a dire il patrimonio ai limiti stabiliti dal provvedimento). In pratica, tutte le società attualmente esistenti potrebbero continuare ad esercitare ugualmente il ramo cauzioni. La preoccupazione che ha ispirato la norma è quella di poter avere maggiori garanzie per quanto riguarda gli ingressi successivi di aziende nel settore. Tenendo conto dei dati del 1980, quasi tutte le compagnie hanno raggiunto e superato i limiti stabiliti dal provvedimento; per quanto riguarda le nuove società, tali limiti non ci sembrano elevati. Il Governo quindi non può accogliere emendamenti di questo tipo.

Invito pertanto i presentatori a non insistere per emendamenti su questo punto anche al fine di accelerare l'approvazione della proposta di legge, il cui iter, lo ripeto, è già troppo lungo. Un rinvio al Senato potrebbe prolungare tale iter indefinitamente e si potrebbe anche arrivare ad una rimessione in aula, in quanto il Governo avrebbe delle difficoltà ad accogliere emendamenti sui limiti di solvibilità.

Non a caso è passato molto tempo dal momento della presentazione della proposta di legge. Un *iter* così prolungato non è dipeso da trascuratezza, bensì dalla preoccupazione derivante dalla circostanza che i limiti proposti erano più elevati di quelli indicati dal Governo medesimo. Il Parlamento è sovrano, ma il Governo ritiene di non poter scendere al di sotto di certi limiti: in tal caso dovrebbe chiedere la rimessione in aula.

Io feci presenti tali preoccupazioni al gruppo comunista del Senato: dopo un esame attento, effettuato sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'industria e dalla Banca d'Italia, nonché attraverso i contatti intervenuti con le associazioni del settore, il Governo ha ritenuto e ritiene che i limiti prospettati rappresentino la soluzione più equa ed equilibrata.

Invito quindi la Commissione ad accettare l'emendamento all'articolo 1 (che ha la stessa sostanza dell'emendamento preannunciato dal relatore) nel testo da me formulato, e per il resto di lasciare il testo così come ci è pervenuto dal Senato.

**PRESIDENTE.** Vorrei sottoporre ai colleghi la possibilità di formulare un ordine del giorno per impegnare il Governo a rivedere i limiti di cui stiamo discutendo quando entrerà in funzione l'organismo di vigilanza delle imprese assicurative. In tal modo, si potrà avviare un processo di revisione dei limiti garantendoci da rischi effettivi, che costituiscono la preoccupazione di quanti sottolineano l'esigenza di non creare pregiudiziali all'ingresso in questa attività per compagnie di assicurazioni che, magari, abbiano già fatto la richiesta, senza aver ancora ottenuto la relativa autorizzazione.

Mi permetto di avanzare questa proposta anche in vista di quanto diceva lo onorevole Santagati, di evitare cioè che l'altro ramo del Parlamento, in questa fase di approvazione della normativa in questione, non sia posto di fronte a una modifica, da parte nostra, che risulti in qualche misura, prematura rispetto alle

intenzioni del Senato, senz'altro mosso dalle stesse considerazioni che muovono qui tutti i gruppi.

La Commissione è libera ovviamente di decidere come crede, ma ho voluto avanzare questa ipotesi per tentare un modo di recepire l'esigenza che è stata qui affacciata, senza compromettere la rapida approvazione della proposta di legge.

**VINICIO BERNARDINI.** Il gruppo comunista insisterà sull'emendamento preannunciato alla lettera c) dell'articolo 1, tanto più che il provvedimento di legge dovrà ritornare al Senato per l'approvazione dell'emendamento proposto dal relatore e riformulato dal Governo e che noi riteniamo valido. La nostra insistenza deriva dal fatto che riteniamo che le esigenze, rilevate dal relatore e dal Governo, siano ampiamente soddisfatte dai limiti che introduciamo, che tuttavia hanno il pregio di allargare un po' più la platea delle imprese interessate, in modo che vi sia sul mercato una maggior quantità di offerte, a vantaggio di coloro che utilizzano questo tipo di servizio. Voglio ricordare che chi usufruisce di queste cauzioni paga delle percentuali non trascurabili: perciò dare possibilità alle imprese di trovare sul mercato maggiori offerenti è senz'altro vantaggioso, in termini generali.

Ad esempio nel campo del rimborso dell'IVA, la maggior parte delle fidejussioni sono assicurative: che ci sia la possibilità di una maggiore concorrenza, da parte degli offerenti, non è cosa inutile.

Concordiamo sulla proposta di ordine del giorno che ci darà la possibilità di affrontare il problema, però partendo dai limiti che riteniamo più adatti all'attuale situazione; tuttavia, in caso di formulazione di un'ordine del giorno, raccomanderei al Governo di uniformare all'attuale testo con cui si garantisce alle banche di poter prestare fidejussione, anche le disposizioni contenute in altre leggi (disposizioni sull'IVA, eccetera). Infatti, occorre che un tale orientamento del Governo venga esteso a tutte le disposizioni di legge, in cui si registrano queste discrepanze.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

b) da fideiussione bancaria rilasciata da istituto di credito di diritto pubblico, banca di interesse nazionale, cassa di risparmio, monte di credito su pegno, banca di credito ordinario e popolare, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309, e 22 maggio 1956, n. 635;

c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il ramo cauzioni o il ramo credito e disponga del margine di solvibilità previsto dagli articoli 35 e seguenti della legge 10 giugno 1978, n. 295, e tale margine ammonti, nell'ultimo esercizio, ad almeno lire otto miliardi. Detto importo è ridotto a lire quattro miliardi per le società che non esercitano rami diversi da quelli credito e cauzioni. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato curerà la redazione annuale dell'elenco delle imprese di assicurazione che presentino i requisiti predetti e la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le condizioni ed i limiti suindicati si applicano alle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo cauzioni in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

Le imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in data anteriore dovranno adeguare il margine di solvibilità ai limiti predetti entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Durante tale periodo sono inserite nell'elenco innanzi previsto a condizione che siano in regola con le disposizioni che disciplinano le riserve tecniche ed il margine di solvibilità.

Gli onorevoli de Cosmo, Sarti e Gotardo hanno presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1, lettera b) dopo la parola: popolare, aggiungere le parole: e da casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni e sopprimere le parole: ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309 e 22 maggio 1956, n. 635. (1. 1);*

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni; (1. 3).*

Gli onorevoli Sarti ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1, lettera c) sostituire le parole: 8 miliardi con le parole: 4 miliardi e le parole: quattro miliardi con le parole: 3 miliardi. (1. 2).*

Vorrei chiedere ai presentatori del primo emendamento se intendono ritirarlo.

VINCENZO DE COSMO, *Relatore*. Senz'altro ritiriamo il nostro emendamento; devo nel contempo dare atto al Governo che, con la sua proposta, accoglie ed amplia la modifica da noi prospettata.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

Ritengo inoltre opportuna la proposta del Presidente di presentare un ordine del giorno. Mi permetto di insistere, dopo aver io stesso anticipato le preoccupazioni che il gruppo comunista ha ripreso e formalizzato, nell'invitare il gruppo comunista medesimo ad aderire all'ordine del giorno ipotizzato dal Presidente e a ritirare gli emendamenti.

**ORAZIO SANTAGATI.** Signor Presidente, ho chiesto di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento del Governo. Dichiaro, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, di votare contro tale emendamento. Le ragioni che militavano dal mio punto di vista a dichiarare la contrarietà all'emendamento del relatore, fatto successivamente proprio da altri colleghi, vengono ulteriormente convalidate perché dal punto di vista dei contenuti, come lo stesso Governo ha voluto precisare, l'emendamento aumenta ancora di più la platea degli istituti di credito che possono concorrere al rilascio della fideiussione. Non si tratta più soltanto del problema delle piccole banche, dei mutui particolari delle casse rurali e artigiane, ma anche di altri istituti di credito di minore portata ed efficacia. Questo mi preoccupa, perché così facendo si viene sempre di più a togliere consistenza, validità e robustezza all'istituto della fideiussione. Tale istituto è accettabile in quanto esso rappresenta una garanzia, che è sempre minore nel momento in cui l'ente che la deve fornire non è nelle condizioni di offrire una garanzia assoluta e vera. A mio sommo parere, l'emendamento presentato dal Governo amplificherà la discussione in sede di riesame da parte del Senato e aumenterà quei pericoli che sono stati paventati, con il rischio che il provvedimento venga rinviato più volte da uno all'altro ramo del Parlamento. Il Senato potrebbe infatti non ritenere questo emendamento molto convincente, potrebbe a sua volta emendare il testo e restituirlo alla Camera dei deputati. Oltre il problema di natura contenutistica, prevale in me la preoccupazione politica. Io sono del parere che occorra varare oggi il te-

sto, così come ci è stato trasmesso dal Senato, perché soltanto tale adempimento ci darebbe la certezza di avere immediatamente una legge operante: se il provvedimento fosse rinviato al Senato, sia pure per una sola modifica, avrebbero ragione anche i colleghi di parte comunista, perché, come giustamente hanno detto tramite il collega Bernardini, non si capisce la ragione per cui, se il provvedimento deve essere modificato per quanto attiene la lettera *b*), non lo possa essere anche per altri aspetti.

In definitiva, per ragioni di opportunità politica suggerisco di approvare il testo del Senato, e, quindi, di non approvare l'emendamento proposto dal Governo, perché ciò aggraverebbe la situazione che si era determinata dopo la presentazione dell'emendamento del relatore.

**PRESIDENTE.** Chiedo conferma al gruppo comunista circa la volontà di mantenere l'emendamento 1. 2, tenendo conto della congiuntura politica e dell'eventuale rischio di non definizione del provvedimento in tempi ragionevoli.

**ARMANDO SARTI.** Apprezziamo molto questa sua ulteriore richiesta di riflessione, ma è pur vero, signor Presidente, che ben altri saranno i guasti per tutta l'economia e per tutto il paese, se si interromperà così drasticamente la legislatura. Proprio perché il gruppo comunista si oppone fermamente e rigidamente a ciò, portando avanti una tesi diversa, non può prendere in esame la possibilità che il provvedimento non possa essere approvato in tempi ragionevoli.

**VINICIO BERNARDINI.** Il senatore Venanzetti ricorda certamente la discussione che si è svolta al Senato circa le proposte del gruppo comunista sulla questione specifica. Pur riconoscendo che, stabilendo per le società assicurative dei limiti di 8 e di 4 miliardi, in parte le proposte del gruppo comunista sono state accolte, ciò ci ha indotti non a votare a favore, ma ad astenerci, proprio perché avevamo

proposto dei limiti più bassi. Poiché dopo la presentazione dell'emendamento del Governo si riapre la possibilità di intervenire nuovamente sul testo, il gruppo comunista, in coerenza con l'opinione che ha sull'argomento, ha presentato l'emendamento noto ai colleghi. Debbo sottolineare però che, nel caso di reiezione di tale emendamento, non ne faremmo un dramma: ci asterremo, come del resto è avvenuto al Senato. In tal caso, infatti, non comprometteremmo le sorti del provvedimento. Ciò premesso, il gruppo comunista mantiene l'emendamento presentato.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento 1. 3 presentato dal Governo, al quale il relatore si è dichiarato favorevole.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Sarti ed altri 1. 2.

**ORAZIO SANTAGATI.** Dichiaro che voterò contro questo emendamento, perché non credo che sia convincente la tesi testé elaborata dal collega Sarti, secondo cui allargando la platea delle società noi offriamo maggiori garanzie: nel dire questo, sono guidato dalla stessa logica in base alla quale non ero favorevole allo emendamento alla lettera *b*) dell'articolo, cioè mi preoccupo che l'istituto della fideiussione non risulti, per così dire, inflazionato e non ci sia quindi neanche il « tetto » del 16 per cento; perché, onorevole sottosegretario, quando si rompono certe dighe, non si sa dove si andrà a finire.

Tra l'altro mi sembra che sia stato detto che non abbiamo, per quanto riguarda le compagnie di assicurazione, esempi illuminanti e confortanti in materia, mentre, per quanto concerne le banche, c'è sempre una garanzia, e quindi una tutela. Con il fallimento di alcune compagnie di assicurazione, posso dire che molti assicurati sono rimasti gabbati: la mia stessa esperienza, quindi, mi insegna ad essere molto prudente nel campo

delle garanzie e delle fideiussioni. Ciò anche tenendo conto che le assicurazioni tutelano beni molto pregnanti (si pensi all'assicurazione sulla vita). Conosco casi di famiglie in cui è stato provocato uno scompiglio da parte di certe agenzie e compagnie di assicurazione, quando il capofamiglia — che con esse si era assicurato — è venuto a mancare.

Questa considerazione prudenziale ha formato oggetto di ampio studio al Senato, così che il limite fissato è quasi invalicabile. Quello di otto miliardi è già il limite minimo per una salvaguardia possibile, tenuto conto della natura specifica di queste compagnie. Mentre, sotto il profilo tecnico, sono rigorosamente contrario a questo emendamento, osservo che sarebbe stato meglio approvare il testo pervenutoci dal Senato così com'è, per avere la certezza di dargli subito efficacia; in proposito, ringrazio il Presidente che, fino all'ultimo, ha fatto dei tentativi perché la proposta di legge venisse definitivamente approvata oggi: mentre domani non sappiamo che cosa succederà.

**VINCENZO DE COSMO, Relatore.** Intervendo sull'emendamento dei colleghi comunisti, desidero esprimere, oltre che la mia opinione, anche quella del gruppo democristiano. Questo emendamento senz'altro formalizza una preoccupazione che, già da me esposta, è stata poi ripresa nell'intervento del collega Sarti: perciò esso potrebbe essere condiviso nella sostanza tanto da me quanto dal gruppo democratico cristiano. Ma, sotto il profilo formale, vorrei ricordare che l'emendamento è stato presentato subito dopo che, come relatore, avevo proposto un'interruzione dei lavori, e certo non esclusivamente a titolo personale...

**VINICIO BERNARDINI.** No, noi avevamo fatto pervenire già alla Presidenza la nostra proposta di emendamento.

**VINCENZO DE COSMO, Relatore.** Io intendevo solo dire che nella sostanza l'emendamento è condiviso dal gruppo democristiano, così come avevo già accen-

nato: lo stesso gruppo, però, potrebbe non votare a favore dell'emendamento, condividendo ed apprezzando le preoccupazioni espresse dal Governo, cioè che si inneschi un meccanismo tale da bloccare l'iter di questo provvedimento necessario.

Perciò prego i presentatori di ritirare il proprio emendamento, in vista della formulazione di un ordine del giorno sulla materia in oggetto. Questo documento potrebbe essere presentato non a nome mio, ma, unitariamente, da tutta la Commissione in quanto raccoglie esigenze largamente sentite. Esso potrebbe essere del seguente tenore: « La VI Commissione, rilevando che la proposta di legge n. 2957 contiene norme che, pur nell'intento di fornire maggiori garanzie alle amministrazioni pubbliche destinatarie delle cauzioni, restringono però notevolmente l'operatività, e per molti anni, ad una cerchia piuttosto ristretta di imprese di assicurazioni, impegna il Governo a: a) estendere l'autorizzazione all'esercizio delle cauzioni e del credito, e ad adottare i provvedimenti relativi con tempestività; b) ridurre i margini di solvibilità attualmente in vigore, per ampliare il numero delle imprese abilitate all'esercizio delle polizze fideiussorie, per le obbligazioni verso lo Stato e gli enti pubblici ».

VINICIO BERNARDINI. Mi dispiace di dover intervenire nuovamente. I colleghi sanno come da parte del gruppo comunista non ci sia mai un atteggiamento chiuso, di ripicca. Sono costretto però, malgrado tale atteggiamento usuale, a mantenere l'emendamento presentato e a osservare ai colleghi del gruppo democratico cristiano che il problema non è quello che deriva da una nostra ostinatezza a mantenere l'emendamento, bensì quello relativo ad una evidente contraddizione che esiste al loro interno, contraddizione che non possono scaricare su altri gruppi.

Infatti i colleghi del gruppo democristiano, mentre stanno predisponendo un ordine del giorno che auspica l'allargamento della platea e quindi una riduzione dei limiti stabiliti nel testo trasmesso dal Senato, nello stesso tempo respingono un

emendamento che consentirebbe di conseguire subito tale ampliamento della platea che essi riconoscono valido. Per coerenza, i colleghi democristiani dovrebbero approvare l'emendamento presentato dal gruppo comunista. Di tale questione, ripeto, non facciamo un dramma: noi abbiamo le nostre idee, le abbiamo espresse; se non verranno accolte, continueremo a non essere ostili al provvedimento nel suo complesso e quindi continueremo a mantenere l'atteggiamento di astensione. Non vogliamo creare imbarazzi per nessuno. Dal punto di vista della coerenza, però, non capisco come, dopo che sarà stato respinto l'emendamento presentato dal gruppo comunista, possa essere votato, ammesso che possa essere presentato, un ordine del giorno che abbia lo stesso contenuto.

PRESIDENTE. In tal caso non sarebbe possibile procedere alla votazione dell'ordine del giorno, che sarebbe precluso per la parte coincidente con l'emendamento respinto.

VINICIO BERNARDINI. Ciò dimostra che i problemi vengono creati dall'incoerenza che c'è nell'ambito della maggioranza.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che non è possibile, dopo la reiezione di un emendamento, procedere alla presentazione di un ordine del giorno che contenga lo stesso oggetto.

VINCENZO DE COSMO, *Relatore*. Non sono un tecnico della procedura parlamentare. Il relatore deve cercare di prescindere dall'appartenenza ad un gruppo, poiché deve rappresentare l'intera Commissione; quando si perviene al voto, però, il relatore deve a mio avviso votare insieme al gruppo di appartenenza, se lo ritiene opportuno. Per tale ragione, avverto l'esigenza di una dichiarazione di voto.

Voterò insieme al gruppo della democrazia cristiana nel respingere l'emendamento presentato dal gruppo comunista, pur confermando, piaccia o no l'incoeren-



za, quanto ho detto nella relazione per quanto riguarda la questione sollevata nell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sarti ed altri (1. 2), cui sono contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

CLAUDIO VENANZETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'ordine del giorno che il relatore aveva intenzione di presentare, non è più proponibile, dopo la reiezione dell'emendamento presentato dal gruppo comunista. Il Governo, apprezzando lo spirito, al di là della preclusione procedimentale, dell'ordine del giorno stesso, terrà però conto di quanto è emerso nel corso della discussione e dell'esperienza che potrà essere acquisita dopo l'approvazione di un provvedimento che introduce sensibili innovazioni nella materia. Alla luce delle esigenze prospettate nella Commissione e sulla base dell'esperienza che sarà possibile acquisire, il Governo si porrà sollecitamente il problema di una eventuale revisione dei limiti prospettati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò immediatamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 2.

Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore beneficiario della prestazione garantita da cauzione costituita in uno dei modi sopra detti, si trasferiscono in surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di inadempienza del debitore principale ed incameramento della cauzione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Ferruccio Parri (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3261):

Presenti . . . . .	27
Votanti . . . . .	26
Astenuti . . . . .	1
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

Proposta di legge senatori Santalco ed altri: Disposizioni sull'imposta di conguaglio in materia di importazione di rotative per la stampa dei giornali (*Approvata dal Senato*) (1345):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

Proposta di legge senatori de' Cocci ed altri: Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2957):

Presenti . . . . .	27
Votanti . . . . .	16
Astenuti . . . . .	11
Maggioranza . . . . .	9
Voti favorevoli . . . . .	16
Voti contrari . . . . .	—

(La Commissione approva).

---

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

---

*Hanno preso parte alla votazione:*

Antonellis, Antoni, Azzaro, Bellocchio, Bernardi Antonio, Bernardini, Carrà, Citterio, Conchiglia Calasso, De Cosmo, Fiori Publio, Gaiti, Gottardo, Laganà, Mazzarino, Pavone, Pierino, Rende, Russo Ferdinando, Rubbi Emilio, Rubinacci, Santagati, Sarti, Spaventa, Toni, Triva, Usellini.

*Si sono astenuti:*

Sul provvedimento 3261: Spaventa e sul provvedimento 2957, Antonellis, An-

toni, Bellocchio, Bernardi Antonio, Bernardini, Carrà, Conchiglia Calasso, Pierino, Sarti, Toni.

**La seduta termina alle 11,50.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO